

A.C. 4741

Emendamento

Dopo l'articolo 19 quinquedecies aggiungere il seguente:

Art. 19 sexiesdecies

(Sanzioni per l'inadempimento delle disposizioni di cui l'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82)

1. Con regolamento del Ministro per lo sviluppo economico, sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite, con parere conforme dell'Agenzia per l'Italia digitale, le sanzioni per il mancato rispetto dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono individuate in un decurtamento delle somme stanziare a favore delle pubbliche amministrazioni in virtù del Piano Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 e del Piano Operativo Nazionale 2014-2020.

Mucci
Catalano
Menorello
Quintarelli

Motivazione

Tale emendamento è volto a prevedere delle sanzioni in caso di mancata nomina del responsabile per la transizione al digitale, figura individuata dal codice dell'amministrazione digitale all'articolo 17.

A.C. 4741

Emendamento

Art.11-bis

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-ter Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis e 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

1-quater Tutti gli atti costitutivi di persone giuridiche e di società nonché gli atti di cui agli articoli da 2498 a 2506 del codice civile possono essere ricevuti dal notaio mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione a condizione che tali mezzi assicurino, ai sensi degli articoli 47 e 47-bis della legge notarile, la compresenza delle parti e del notaio e il controllo esclusivo da parte di quest'ultimo del luogo virtuale di stipula.

Mucci
Quintarelli
Catalano
Menorello

Motivazione

Gli atti di cui agli articoli da 2498 a 2506 del codice civile (trasformazioni, fusioni e scissioni) richiedono particolari competenze tecniche non sono MAI atti puramente fiscali, per cui l'attuale formulazione della norma è incomprensibile e crea grande incertezza applicativa. Pertanto, assumendo che la finalità dell'emendamento sia di ridurre i costi inutili a carico delle imprese (in particolare delle piccole imprese), tale obiettivo è realizzabile solo con riferimento alle enunciazioni di imporesa familiare (art. 230-bis c.c.) e alle cessioni di azienda (art. 2556 c.c.). Si ricorda che le direttive europee in materia societaria e di fusione e scissione prevedono la necessità del controllo di legalità di tali atti per le società per azioni, in Italia affidato appunto ai notai (invece che ai tribunali), con notevole vantaggio sotto il profilo della celerità e della certezza delle procedure.

La sottrazione di tale competenza ai notai è dunque ipotizzabile solo per le società a responsabilità limitata. Trasformazioni, fusioni e scissioni, tuttavia, sono operazioni complesse in cui il ruolo del notaio raramente è di mera certificazione.

La previsione della stipula telematica per gli atti costitutivi di persone giuridiche e società determina una significativa riduzione dei costi di perfezionamento di tali atti, che possono dunque essere conclusi senza recarsi fisicamente dal notaio, anche per cittadini italiani e stranieri che si trovano all'estero, semplificando gli investimenti in Italia.

A.C. 4741

Emendamento

Art. 2-bis

Al comma 14 , capoverso comma 2, dopo le parole “ sottoposte alle verifiche di cui al comma 1” inserire il seguente periodo: “La piattaforma di cui il precedente periodo deve essere realizzata in conformità con quanto previsto dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, come stabilito dall'articolo 14 bis, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.”

Mucci
Catalano
Menorello
Quintarelli

Motivazione

Tale emendamento è volto a conformare la piattaforma, di cui si prevede l'istituzione, alle disposizioni del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

A.C. 4741

Emendamento

Art. 1-bis

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente :

1-bis. All'articolo 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soppresse le parole "chiese ed altri edifici religiosi".

Mucci
Catalano

Motivazione

Tale emendamento è volto a estromettere le chiese ed altri edifici religiosi dagli oneri di urbanizzazione secondaria.

A.C. 4741

Emendamento

Art. 1

Sopprimere il comma 10-quinquies.

Mucci
Catalano

Motivazione

L'emendamento sopprime le norme di modifica della legge di stabilità 2015 che regolano il diritto al discarico dell'agente della riscossione

A.C. 4741

Emendamento

Art. 18-quater

Al comma 2, dopo le parole "allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze" aggiungere le seguenti: ", ovvero ai soggetti autorizzati ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,".

Relazione illustrativa

La proposta in oggetto prevede la possibilità di conferire, ai fini della trasformazione, quote di cannabis ad uso terapeutico importate dall'estero ai soggetti autorizzati alla coltivazione e alla trasformazione, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti (DPR 309/90), accanto allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

La motivazione a supporto di un intervento di questo tipo è duplice.

In primo luogo, il testo unico già prevede la possibilità di autorizzare soggetti alla coltivazione (art. 27 del testo unico) e alla fabbricazione (art. 32). Lo stesso stabilimento di Firenze è in possesso di tali autorizzazioni. Pertanto, si ritiene pienamente in linea con le disposizioni vigenti la possibilità di conferire ad un soggetto in possesso delle debite autorizzazioni quote di cannabis ad uso terapeutico, ai fini della trasformazione.

A tal proposito è inoltre opportuno richiamare la sentenza del TAR del Lazio che ha rigettato la richiesta di annullamento del DM 9 novembre 2015 sulla base di un presunto monopolio dello SCFM di Firenze nella coltivazione di piante di cannabis deputate alla produzione di preparati di origine vegetale. Proprio l'esistenza delle autorizzazioni citate ha portato il giudice amministrativo a respingere la tesi dell'esistenza di un monopolio.

Poiché le norme autorizzative sono le medesime, se il monopolio non sussiste dal punto di vista della coltivazione e della trasformazione del prodotto, mutatis mutandis esso non deve configurarsi nel caso della trasformazione delle quote di cannabis ad uso terapeutico importate ai sensi dell'articolo 18-quater, comma 2.

Inoltre, dal punto di vista sostanziale, l'attribuzione del compito di trasformare le quote importate ad un unico soggetto rischia di complicare l'accesso al prodotto finito da parte del paziente. L'articolo 18-quater, comma 2, infatti, giustifica il ricorso all'importazione con la necessità di assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale (oltre che a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento). In quest'ottica, la scelta di ricorrere all'importazione sottende dunque una perdurante mancata soddisfazione della domanda di accesso alle terapie da parte dei pazienti. La centralizzazione presso lo SCFM dei processi di trasformazione delle quote importante comporterebbe dunque un aggravamento dei suoi compiti, con ripercussioni negativi in termini di efficacia ed efficienza nella garanzia del pieno accesso alle cure.

La massimizzazione della capacità produttiva può essere raggiunta soltanto affiancando allo SCFM altre realtà che, nel pieno rispetto degli standard e delle procedure produttive definite nelle autorizzazioni ministeriali, siano in grado di rispondere in tempi brevi ed in modo efficace all'incremento della domanda da parte dei pazienti.

Soltanto attraverso il coinvolgimento di altri operatori autorizzati dal Ministero ed in possesso del know-how per la trasformazione della cannabis terapeutica sarà possibile raggiungere l'obiettivo condiviso da tutti di un pieno accesso da parte dei pazienti. Tale opzione non mina, inoltre, il ruolo dello SCFM, che potrà dedicare risorse ulteriori alle attività di ricerca e sviluppo delle varietà di cannabis terapeutica.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 4741

Emendamento

Art. 1

Al comma 7 lettera a), dopo le parole "comunica con posta" eliminare la parola "ordinaria" ed inserire le parole "raccomandata o con PEC";

Al comma 7 lettera b) dopo la parola "comunica" inserire le parole "con posta raccomandata o con PEC"

Al comma 8 lettera a) dopo la parola "comunica" inserire le parole "con posta raccomandata o con PEC"

Mucci
Catalano